



GIUNTA REGIONALE

Seduta del 25 LUG. 2014 Deliberazione N. 490

L'anno _____ il giorno _____ del mese di 25 LUG. 2014

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente

Sig. LUCIANO D'ALFONSO

con l'intervento dei componenti:

1. <u>DI MATTEO</u>	6. <u>PAOLUCCI</u>
2. <u>LOLLI</u>	7. <u>PEPE</u>
3. _____	8. _____
4. <u>MAZZOCCA</u>	9. <u>SCLOCCO</u>
5. _____	10. _____

Svolge le funzioni di Segretario Walter Gariani

OGGETTO

Procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale e Valutazione Impatto Ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.i di competenza statale riferite al progetto di "Concessione di coltivazione idrocarburi liquidi e gassosi d30B.C-MD - Progetto di coltivazione del giacimento Ombrina Mare" proposto dalla ditta Medoilgas Italia S.p.A. - Approvazione osservazioni ai sensi dell'art.24, comma 4, D.Lgs.n.152/2006.

La GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

- la ditta Medoilgas Italia S.p.A. in data 03.12.2009 ha avanzato istanza presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (che l'ha acquisita con prot. DSA -2009-0033344 del 09.12.2009) al fine di avviare la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per il progetto di "Concessione di coltivazione idrocarburi liquidi e gassosi d30B.C-MD - Progetto di coltivazione del giacimento Ombrina Mare", localizzata al largo della costa abruzzese (provincia di Chieti), in quanto progetto rientrante tra quelli di competenza statale ai sensi dell'All. II alla parte seconda del D.lgs 152/2006 punto 7) "Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare";

- successivamente alla presentazione della domanda di pronuncia di compatibilità ambientale è entrato in vigore il Dlgs n. 128/2010, come modificato dall'art. 3 del D.lgs 12/2011, il cui art. 2, comma 3, lett. h) ha modificato l'art. 6 del D.lgs 152/2006, aggiungendo in particolare il comma 17 che dispone "Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Per la baia storica del Golfo di Taranto di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il divieto relativo agli idrocarburi liquidi è stabilito entro le cinque miglia dalla linea di costa. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere

degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. Resta ferma l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239."

- a seguito delle suddette modifiche normative e del conseguente parere negativo n. 541 del 07.10.2010 della Commissione Tecnica VIA-VAS, la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali ha comunicato alla ditta Medoil Italia spa, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.i., i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- nelle more della conclusione del procedimento di VIA è tuttavia entrato in vigore l'art. 35 comma 1 del DL. 83/2012 con il quale è stato ulteriormente modificato l'art. 6 comma 17 del D.lgs 152/2006 facendo salvi *"i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi."*;
- sulla scorta della prefata novella legislativa, avendo la ditta presentato l'istanza al Ministero dello Sviluppo Economico per il conferimento della concessione di coltivazione in mare in data 17.12.2008 e risultando il procedimento di VIA ancora in corso, la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero ha riavviato, in data 22/11/2012, la procedura di VIA;
- con giudizio n.1154 del 25.01.2013 la Commissione Tecnica VIA-VAS ha espresso parere positivo con prescrizioni sul progetto presentato dalla Medoilgas S.p.A. e, a seguito del parere negativo inviato dalla Regione Abruzzo in data 4/03/2013, la Commissione ha svolto un supplemento istruttorio conclusosi con il parere n.1192 del 3/04/2013 di conferma del precedente parere positivo espresso in data 25.01.2013, con precisazione del quadro prescrittivo relativo alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- con nota prot.n.40231/GAB dell'8.07.2013 il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha tuttavia invitato la Direzione generale per le Valutazioni Ambientali del MATTM a disporre, *"in via precauzionale l'espletamento di una valutazione ambientale più ampia, comprensiva della procedura di AIA"* in considerazione *"della rilevanza del progetto di cui trattasi nonché la specificità del contesto sociale interferito, stante la particolarità della collocazione dell'impianto nelle zone già sottoposte a divieto di attività"*;
- conseguentemente con provvedimento prot.n.DVA-2013-0016085 del 9.07.2013 il Ministero ha richiesto, ai sensi dell'art.10 del D.Lgs.n.152/2006, alla Società di integrare lo studio d'impatto ambientale e gli elaborati progettuali con le informazioni indicate ai commi 1,2,3 dell'art.29-ter del D.Lgs.n.152/2006, disponendo la pubblicazione di *"avvisi di stampa relativi al deposito della documentazione integrativa in questione, secondo le modalità indicate all'art. 24 del citato decreto al fine di consentire la consultazione del pubblico e la formulazione di osservazioni"*;
- avverso tali atti – che hanno, all'evidenza, inteso allargare l'istruttoria relativa alla compatibilità ambientale dell'intervento richiesto - la Medoilgas Italia S.p.A. ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio il quale lo ha rigettato, con sentenza n.4123 del 16.03.2014, in considerazione della riconosciuta fondatezza delle motivazioni che hanno determinato la decisione ministeriale di ulteriore istruttoria e che sono da individuarsi: 1) nella specificità dell'area interessata 2) nel dispiegarsi dell'intervento nei successivi anni, sì da dover far ritenere necessario –proprio in ragione delle finalità dell'AIA- la sottoposizione sin da ora dello stesso ad una verifica completa della sua compatibilità ambientale.
- ha affermato, in particolare, il TAR, da un lato, l'*"impossibilità di intravedere, nella specie, la formazione di un affidamento da parte della Società stessa, che sin dall'inizio avrebbe dovuto procedere a formulare la richiesta secondo i parametri procedurali voluti dalla legge, altresì in ottemperanza alle disposizioni comunitarie"* e, dall'altro, la riconduzione della decisione assunta dall'Amministrazione *"ad una completa ed idonea valutazione della complessità dell'impianto e dell'attività richiesta, nonché alla specificità dell'area interessata, nel rispetto del principio di precauzione posto a fondamento della disciplina introdotto in recepimento della normativa comunitaria"*
- con nota prot. Medit/172.2014 del 13.05.2014 la Società Medoilgas ha provveduto a trasmettere l'istanza di AIA, sostenendo di non essere tuttavia obbligata ad effettuare le pubblicazioni sui quotidiani in forza delle modifiche normative introdotte dall'art.7, comma 3, D.Lgs.n.46 del 4.03.2014 in merito alle modalità di pubblicità dell'avvio del procedimento di AIA
- con nota prot.DVA 2014-001624 del 28.05.2014 il Ministero ha precisato alla Società che nella fattispecie, *"trattandosi di un procedimento integrato VIA e AIA che si concluderà, ai sensi dell'ex art.10 del D.Lgs.n.152/2006 con un provvedimento di Valutazione di impatto ambientale che fa luogo dell'AIA, il procedimento dovrà seguire la normativa di VIA per quanto riferito alla pubblicazione (art.24 D.Lgs.n.152/2006)"*;
- in ottemperanza a quanto richiesto, in data 30.05.2014 la Società ha così provveduto, secondo le modalità indicate all'art.24 D.Lgs.n.152/2006, a pubblicare sui quotidiani, l'avviso dell'inoltro agli enti competenti dell'integrazione dello Studio d'Impatto Ambientale con le informazioni utili alle valutazioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
- verificata favorevolmente, da parte della Divisione IV – Rischio Rilevante e Autorizzazione Integrata Ambientale- del MATTM, la procedibilità dell'istanza di AIA, la Direzione generale per le Valutazioni Ambientali l'ha trasmessa con nota prot.DVA-2014-0019366 del 17.06.2014 alla Commissione VIA e VAS ai fini dello svolgimento dell'istruttoria tecnica

integrata VIA e AIA- con nota prot. CTVA-2014-2429 del 09.07.2014 la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero ha infine richiesto alla Regione Abruzzo, alla Provincia di Chieti, ai Comuni interessati e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo *“qualora avessero già espresso il proprio parere, a volerlo eventualmente aggiornare alla luce della nuova integrazione documentale”*

VISTA la Direttiva n. 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati”, con la quale sono state consolidate in un unico testo normativo le varie modifiche apportate alla direttiva 85/337/CEE (recepita dallo Stato Italiano con D.Lgs.152/2006) dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE;

VISTA la Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il D.P.R. n. 357 del 08.09.1997, Regolamento recante l’attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, così come modificato con D.P.R. 120 del 12.03.2003;

VISTO il D.Lgs n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii. recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”*;

VISTO il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. recante *“Norme in materia ambientale”*, ed in particolare la parte II, che disciplina le *“Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (Vas), per la Valutazione dell’impatto Ambientale (VIA) e per l’autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);*

PRESO ATTO della documentazione pubblicata sul sito del Ministero Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero, in parte all’indirizzo <http://aia.minambiente.it/DomandeAIA.aspx> (sezione *“Procedimenti di VIA-AIA in istruttoria”*) ed in parte all’indirizzo <http://www.va.minambiente.it/>;

PRESO ATTO che la ditta ha provveduto in data 01.07.2014 alla pubblicazione della documentazione anche sul sito dello Sportello Ambientale della Regione Abruzzo all’indirizzo <http://sra.regione.abruzzo.it/>;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.Lgs n. 152/2006, entro 60 giorni dalla pubblicazione, chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi e che il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni è il giorno **29.07.2014**;

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla formulazione delle osservazioni ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.Lgs n. 152/2006, anche ai fini dell’aggiornamento del parere di competenza regionale richiesto dalla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero con la citata nota prot. CTVA-2014-2429 del 09.07.2014;

CONSIDERATO che all’esito della riunione, convocata sul tema dall’Assessore competente per materia e tenutasi a Pescara in data 11.07.2014, sono stati formulati rilievi tecnici sul progetto da parte dell’Ufficio Conservazione della natura, del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’aria, SINA e del Servizio Tutela, Valorizzazione del paesaggio e Valutazione ambientale della Direzione Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, nonché da parte dell’ARTA e che detti contributi sono stati razionalizzati dal Servizio Affari Giuridici e Legali per l’ambiente ed il territorio nell’allegato documento recante *“Progetto di concessione di coltivazione idrocarburi liquidi e gassosi d30B.C-MD – Progetto di coltivazione del giacimento “Ombrina mare” proposto dalla ditta MEDOILGAS ITALIA S.p.a.- Osservazioni della Regione Abruzzo”*;

RITENUTO necessario procedere all’approvazione di detto Documento, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di promuovere un’azione di salvaguardia dell’ambiente nonché di presidio e di tutela del territorio e dei grandi patrimoni naturali presenti in Abruzzo;

VISTA la L. R. n. 77/1999 *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”*;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia ha espresso parere favorevole sulla legittimità e sulla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

1. **Di approvare** l’allegato documento, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione recante *“Progetto di concessione di coltivazione idrocarburi liquidi e gassosi d30B.C-MD – Progetto di coltivazione del giacimento “Ombrina mare” proposto dalla ditta MEDOILGAS ITALIA S.p.a.- Osservazioni della Regione Abruzzo”*;
2. **Di dare mandato** al Direttore p.t. della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, per il compimento di ogni attività connessa all’attuazione della presente deliberazione;
3. **Di dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4. **Di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione sul sito della Regione Abruzzo all’indirizzo dello Sportello Ambiente <http://sra.regione.abruzzo.it/>.

DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 4 L.R. 77/99): _____

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: Servizio Affari giuridici e legali per l'Ambiente e il Territorio

UFFICIO: Supporto tecnico-amministrativo

L'Estensore
Ing. *Patrizia De Iulis*

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Ing. *Patrizia De Iulis*

(firma)

Il Dirigente del Servizio
Avv. *Stefania Valeri*

(firma)

Il Direttore Regionale
Arch. Antonio SORGI

(firma)


Il Componente la Giunta
F. Arch. Mario Mazzocca

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta
F. DO. DOTT. WALTER GARIANI

(firma)



Il Presidente della Giunta
F. DO. DOTT. LUCIANO D'ALONSO

(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

28 LUG 2014

L'Aquila, li _____



~~Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta~~
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
~~Verifica Atti Presidente e della Giunta~~
Regionale, Legislativo, B.U.R.A.
e Delegazione di Roma
M. Antonella Amello



GIUNTA REGIONALE

**Progetto di concessione di coltivazione idrocarburi
liquidi e gassosi d30B.C-MD – Progetto di coltivazione
del giacimento “Ombrina mare” proposto dalla ditta
MEDOILGAS ITALIA S.p.a.**

OSSERVAZIONI DELLA REGIONE ABRUZZO

A cura di:

Arch. Antonio Sorgi – Direttore Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e comunitari, e Programmazione, Parchi, Ambiente Energia

Avv. Stefania Valeri – Dirigente Servizio Affari Giuridici e Legali per l’Ambiente ed il Territorio

Ing. Patrizia De Iulis – Responsabile Ufficio Supporto tecnico-amministrativo

L’Aquila, li 24 luglio 2014

ALLEGATO come parte integrante alla del
berazione n. **490** del **25 LUG. 2014**
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gerani)
M. Antonette Amelita



GIUNTA REGIONALE

Il presente documento, composto da n.15 pagine, è stato elaborato anche con i contributi tecnici trasmessi, all'esito della riunione convocata a Pescara l'11 luglio 2014 dall'Assessore Mazzocca, dall'Ufficio Conservazione della Natura, dal Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e dal Servizio Tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazione ambientale della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, nonché dall'A.R.T.A. Abruzzo.

Sommario:

1. Premessa 2. La procedura di valutazione ambientale condotta dalla Commissione Tecnica VIA-VAS 3. Omessa o insufficiente valutazione degli aspetti paesaggistici dell'area interessata 4. Violazione del divieto assoluto dell'art.6, comma, 17, primo periodo, D.Lgs.n.152/2006 5. Violazione del divieto assoluto dell'art.6, comma, 17, secondo periodo, D.Lgs.n.152/2006 6. Violazione della Direttiva 2010/75/UE e delle BREF di riferimento 7. Rilievi critici relativi ad emissioni, acqua, gas 8.Omessa considerazione dell'esistenza di aree protette e di SIC nell'area di interesse: la necessità di una valutazione di incidenza del progetto proposto 9. Contrasto con le strategie per la Macroregione Adriatico Ionica

1. Premessa

In merito al progetto di “Concessione di coltivazione idrocarburi liquidi e gassosi d30B.C-MD -Progetto di coltivazione del giacimento “Ombrina mare” – proposto dalla ditta MEDOILGAS ITALIA S.P.A. si formulano le seguenti osservazioni critiche, non prima di aver evidenziato sotto il profilo metodologico, quanto di seguito esposto.

Come è noto, l'integrazione del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) con il procedimento per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) muove dalla necessità, rilevata *in primis*, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare con la nota prot. 0040231/GAB/dell'8.07.13 e confermata nella sua legittimità, dal TAR Lazio con la sentenza n. 4123/2014, di considerare:

- a) la **“rilevanza e la complessità del progetto di cui trattasi”**, trattandosi non già del progetto di un mero pozzo di estrazione petrolifera, bensì di un vero e proprio bacino petrolifero (costituito da una piattaforma estrattive composta di 6 pozzi + un impianto di grandissime dimensioni di stoccaggio e trattamento e pre-raffinazione dei materiali e delle sostanze estratte + un reticolo di tubazioni di circa 20 km);
- b) la **“specificità del contesto ambientale e sociale interferito”**, dato che tale progetto verrebbe realizzato in sfregio ad una fascia costiera – la c.d.costa dei trabucchi- e/o costa teatina- caratterizzata da luoghi e valori di elevatissimo pregio ambientale e paesaggistico, tanto da aver meritato numerosi vincoli e regimi di tutela a livello comunitario, nazionale e regionale)





GIUNTA REGIONALE

c) la “*particolarità della collocazione dell’impianto alle zone già sottoposte a divieto di attività*”, poiché tale progetto verrebbe realizzato per intero entro le 12 miglia dalla costa, ossia in un’area (il mare territoriale) rispetto al quale l’ordinamento giuridico dispone un generale divieto di realizzare tali attività.

Da quanto sopra esposto, consegue che la necessità rappresentata dal Ministro di ampliare l’istruttoria relativa alla compatibilità ambientale dell’intervento richiesto attraverso l’integrazione dei procedimenti di AIA-VIA non può limitarsi alla semplice integrazione degli aspetti progettuali mancanti e delle emissioni non valutate nell’ambito della procedura VIA, ma **deve scandagliare ed esaminare complessivamente tutti gli impatti ambientali dell’opera e della produzione di inquinanti derivanti dal suo esercizio sulla zona che ne è interessata** e ciò anche in considerazione della superficialità e della lacunosità della procedura VIA in precedenza condotta.

2. La procedura di valutazione ambientale condotta dalla Commissione Tecnica VIA-VAS

E’ noto come detta procedura, conclusasi con il parere n. 1192 del 3 aprile 2013, sia stata effettuata a seguito dell’entrata in vigore della deroga (al divieto di ricerca ed estrazione di idrocarburi entro le 12 miglia) introdotta dall’art. 35 D.L. 22.06.2012 n.83 conv. con L.7.08.2012 n. 134 riesumando un progetto - presentato dalla Società nel 2009 - senza tener conto del lungo tempo trascorso dalla presentazione del progetto stesso ed ignorando palesemente le argomentazioni addotte a sostegno del parere negativo espresso da questa Amministrazione con la nota prot. n. 1209/13 in data 4.03.2013.

In tale documento sono del resto già ben evidenziate le perplessità nutrite sulla legittimità del parere di compatibilità ambientale favorevole, precedentemente adottato dalla Commissione tecnica VIA con prot.n. 1154 del 25 Gennaio 2013 non solo sotto il profilo formale-procedurale (il Ministero avrebbe dovuto esprimere tempestivamente il parere negativo, senza attendere quasi due anni per “riavviare” la procedura, “approfittando” dell’entrata in vigore della deroga innanzi richiamata), ma anche e soprattutto sotto il profilo tecnico-sostanziale, contestandosi le valutazioni della Commissione con riferimento alla completezza del SIA ed alla sussistenza di vincoli escludenti a livello regionale per le attività in questione, nonché il mancato aggiornamento o rivalutazione dello stesso studio sulla base di indagini o approfondimenti tecnici riferiti almeno alla data di “riavvio” della procedura *de qua*.

In ogni caso, appare di palmare evidenza l’**omessa, approfondita considerazione, nel procedimento ambientale sinora condotto, sia della particolare complessità ed invasività del progetto** – costituito, come innanzi detto, oltre che dalla piattaforma di estrazione, da una nave di preraffinazione di più di trecento metri di lunghezza permanentemente situata in mare e collegata con un articolato sistema di condotta (di circa 20 Km) situato ad una profondità assai ridotta (da 12 a 20 m. circa) -, **sia dei notevoli impatti ambientali prodotti in mare** (per le interferenze





GIUNTA REGIONALE

con la piscicoltura e la navigazione), e a terra (per le ricadute delle emissioni in aria prodotte dall'impianto di preraffinazione e per lo smaltimento della notevole quantità di rifiuti prodotti dallo stesso processo di preraffinazione), **sia della valutazione dei rischi connessi alla realizzazione dell'impianto in esame**, la cui criticità è unanimemente riconosciuta e comprovata dal fatto che la Commissione U.E., pur lasciando agli Stati membri ogni decisione in ordine alla sospensione delle operazioni di trivellazione "offshore", ha ribadito il proprio invito "*ad applicare rigorosamente un'impostazione precauzionale nel rilascio delle autorizzazioni di nuove operazioni complesse di ricerca di idrocarburi*" (cfr. Commissione U.E., comunicazione n. 560 del 12.10.2010).

In particolare, si evidenzia:

2.1 Omessa o insufficiente valutazione dell'impatto dell'impianto sulle risorse acquatiche

Nell'ambito del Doc.U.P. Pesca - 2000-2006 Mis. 3.1 Protezione e Sviluppo delle Risorse Acquatiche sono stati finanziati, tra gli altri, i seguenti progetti:

1.Cod. Progetto 02/BA/04/AB - PROTEZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE ACQUATICHE" - Progetto per la realizzazione di un area da destinare allo sviluppo e protezione delle risorse acquatiche nella Provincia di Chieti prospiciente il Comune di Rocca San Giovanni (Ch). Monitoraggio delle risorse eco-biologiche ed alieutiche.

2.Cod. Progetto 02/BA/02/AB "PROTEZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE ACQUATICHE " - Controllo scientifico delle aree sperimentali poste nel mare Adriatico entro le tre miglia lungo la costa teatina in Comune di Vasto."

3.Cod. Progetto 02/BA/03/AB "PROTEZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE ACQUATICHE " - Progetto per la realizzazione di un area da destinare allo sviluppo e protezione delle risorse acquatiche nella Provincia di Chieti prospiciente il Comune di Ortona e san Vito Chietino. " Monitoraggio delle risorse alieutiche".

Tali progetti prevedono un monitoraggio costante delle aree individuate, i cui risultati aggiornati al 2012, sono disponibili on line all'indirizzo <http://www.regione.abruzzo.it/pesca/index.asp> :


Questo a rimarcare:

- quanto già rappresentato in merito all'obsolescenza dei dati citati nello Studio
- la **necessità di una più attenta valutazione dell'impatto dell'impianto su aree già destinate allo sviluppo e protezione delle risorse acquatiche e foriere di possibili ulteriori finanziamenti comunitari** .

2.2. Carenze progettuali

La ditta non ha provveduto ad integrare la documentazione nemmeno nella fase di ripubblicazione (e quindi in vista di un riesame di tutta la procedura VIA) continuando ad essere carente ed approssimativa, apparendo spesso più un insieme di dati bibliografici che un vero "progetto definivo" sebbene esplicitamente richiesto dalla normativa. A titolo meramente esplicativo: **mancano gli elaborati grafici di dettaglio dell'opera, non vengono valutati gli impatti sulle componenti**





GIUNTA REGIONALE

ambientali (in fase di cantiere e di esercizio), limitandosi lo Studio ad una mera elencazione delle componenti ambientali (ben altra cosa), **mancono un piano di monitoraggio e controllo in fase di esercizio e un'attenta valutazione delle alternative (di localizzazione, di tecnologia, ecc...)**.

Infine tutta la documentazione tecnica non è redatta da tecnico abilitato (manca ogni riferimento in tal senso, quale nominativo del progettista e firma) né la stessa documentazione è corredata della dichiarazione del professionista che predispose lo Studio di Impatto Ambientale (ex art.2 DPCM 27/12/1988), così come invece richiesto dallo stesso Ministero (vedasi modulistica pubblicata sul sito del Ministero stesso).

Altra carenza fondamentale è da ricercare nella **mancata attenta valutazione del "rischio incidenti"** (non scordiamo il disastro ambientale del 20 aprile 2010 provocato al largo del Golfo del Messico dalla piattaforma petrolifera Deepwater Horizon, che pure era posta a circa 80 km al largo delle coste!).


In accordo con la Direttiva 2013/30/UE recante "Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE" (in accoglimento della comunicazione della Commissione U.E. n. 560 del 12.10.2010, sopra citata), già in avanzata fase di recepimento dallo Stato Italiano, si chiede che la documentazione sia integrata quanto meno con:

- relazione sui grandi rischi (prevedibili), sia in fase di cantiere che in fase di esercizio (fase di produzione);
- di risposta alle emergenze, includente un'analisi dell'efficacia dell'intervento in caso di fuoriuscita di idrocarburi liquidi e/o gassosi
- documento che definisca la politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi
- dimostrazione della capacità finanziaria e tecnica di gestire e coprire le responsabilità e le conseguenze potenziali derivanti da un incidente grave.

3. *Omessa o insufficiente valutazione degli aspetti paesaggistici dell'area interessata*

In particolare, non può non rimarcarsi che la necessità di un'ulteriore istruttoria è inoltre segnalata dal Ministro - e validata sotto il profilo della legittimità anche dal TAR Lazio- con riferimento alla "specificità dell'area interessata", posto che "l'area di interesse risulta rientrare nelle zone sottoposte a tutela quali "beni culturali primari": sono, infatti tutelati", i trabucchi e il loro intorno", compreso il tratto di mare che concorre a formare il quadro d'insieme". Secondo quanto previsto dall'art.1 L.R. n. 93/94, infatti, la Regione ha inteso in tal modo perseguire una puntuale tutela del patrimonio storico - culturale e ambientale rappresentato dai trabucchi della costa abruzzese e promuove un recupero ed una interruzione dei beni stessi non contrastanti con la loro naturale destinazione, né pregiudizievoli per i valori estetici, tecnologici tipici e paesaggistici degli stessi. "Né tale disposizione può ritenersi non entrata in vigore in ragione della mancanza della perimetrazione (... ..). E' chiara - anche nelle more dell'istruttoria del Parco - la riconducibilità





GIUNTA REGIONALE

dell'area in questione alla tutela disposta dalla norma regionale" (in termini TAR Lazio, sent.n.4123 del 16.03.2014).


E' opportuno segnalare al riguardo che **la stessa area salvaguardata dalla norma regionale innanzi citata ha formato oggetto anche di una specifica tutela da parte della competente Autorità Statale con decreti di vincolo che hanno interessato sia la fascia costiera chietina che va da Francavilla al Mare sino a San Salvo (D.M. 16.02.1970), sia il Complesso montano della Maiella con faggeti e abetaie nonché visuale del mare Adriatico nei Comuni di Palena e Lettopalena (D.M. 21.06.1985)** che postulano, all'evidenza, l'immodificabilità non solo del territorio, anche della vista panoramica verso il Mare Adriatico, fortemente incisa, invece, dalla realizzazione delle opere progettuali proposte.

Eppure, al valore paesaggistico del tratto di costa e di mare interessato dal progettato impianto, il Ministero BB.AA.CC. non sembra attribuire alcuna rilevanza, visto che, nel parere favorevole espresso con nota prot. DG/PBAA/34.19.04/19889 del 30 giugno 2010, sorprendentemente e laconicamente ritiene che *"le opere previste non avranno alcuna interferenza sugli ambiti paesaggistici del territorio costiero sottoposti ai sensi del D.Lgs. 42/04"* e sottopone la validità del parere favorevole unicamente al rispetto di prescrizioni richieste dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo (!).

Non può non evidenziarsi come detti approdi procedimentali siano invece, da ritenersi ampiamente sconfessati e superati non solo dalla richiamata sentenza del TAR Lazio, ma anche dalla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato per la quale *"Quando vi è una istanza volta alla realizzazione di un impianto su un tratto di mare prospiciente un'area sottoposta a vincolo (...) indubbiamente convergono i poteri attribuiti sia dalla legislazione riguardante la valutazione di impatto ambientale, sia quella riguardante la gestione dei vincoli paesaggistici. Infatti sotto il profilo generale, nel corso del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, il Ministero per i BB.CC. può e deve valutare ogni conseguenza, diretta o indiretta, che dalla realizzazione dell'opera deriva all'integrità del paesaggio, nella sua fruibilità correttiva e nella percezione visiva dei valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili. In tale ambito valutano, infatti, il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo, ai fini della valutazione dell'impatto ambientale, il paesaggio si manifesta quale componente qualificata ed essenziale dell'ambiente, nella lata accezione che di tale bene giuridico ha fornito l'evoluzione giurisprudenziale, anche costituzione (tra le tante, Corte Cost. 24.11.2007 n.378)"* – (cfr. in termini Cons.Stato, Sez.VI, sent. 26/03/13 n.1674).

Nel caso di specie, pur essendo pacifico che il progetto riguardasse un impianto visibile (dall'occhio umano) dalle aree già sottoposte a vincoli paesaggistici con i prefati decreti ministeriali e che lo stesso *"tratto di mare"* e la visuale sul mare Adriatico abbiano formato oggetto di tutela specifica sia a livello statale che a livello regionale, **il parere espresso in sede paesaggistica prima, e di valutazione dell'impatto ambientale poi, pretermette la valutazione dell'impatto visivo che avrebbe la realizzazione dell'impianto sul tratto di costa sottoposto a vincolo,**






GIUNTA REGIONALE

impatto visivo del resto non celato dalla stessa ditta proponente e desumibile chiaramente nei fotoinserti dalla stessa elaborati e contenuti nell'elaborato SIA-INT (Documentazione integrativa volontaria), con ciò concretando una palese carenza istruttoria del provvedimento finale adottato dalla Commissione Tecnica VIA-VAS alla stregua dei dettami della giurisprudenza amministrativa per i quali, *“Risulta conforme alla legislazione di settore, oltre che al comune buon senso, che il particolare pregio di un tratto di costa (riconoscimento e valorizzato con una disposizione legislativa o con un provvedimento amministrativo di imposizione del vincolo paesaggistico) può essere lesa, quando dalla costa non si possa più percepire la linea dell'orizzonte che divide il cielo dal mare, a causa della realizzazione di opere stabili, realizzate per mano dell'uomo. In altri termini, quando il procedimento di valutazione di impatto ambientale riguarda il progetto di opere da realizzare in un tratto marino, nel corso del procedimento comunque va valutata la viabilità che dalla costa si avrebbe dall'impianto, a maggior ragione quando il tratto di costa risulta sottoposto ad un vincolo paesaggistico sulla base di un provvedimento amministrativo (statale o regionale) o di una legge (statale o regionale), che abbia preso specificatamente in considerazione il medesimo tratto di mare”* (così Cons. Stato, sent. n. 1674/2013).

4. *Violazione del divieto assoluto dell'art.6, comma, 17, primo periodo, D.Lgs.n.152/2006*




Le considerazioni che precedono non conducono, tuttavia, solo a ritenere il progetto *de quo* incompatibile con la specifica disciplina di tutela dettata a livello regionale e statale sulla zona costiera e sul tratto di mare interessato, ma anche a rilevare la sua **soggiacenza al divieto assoluto dell'art. 6, co. 17, primo periodo del D.Lgs. 152/06.**

Detta norma è infatti inequivoca nel prevedere che:

“Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4,6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9” senza introdurre alcuna eccezione con riguardo alle procedure in corso. In effetti, la salvezza dei procedimenti autorizzativi in corso alla data di entrata in vigore della norma è prevista dal secondo periodo della citata disposizione esclusivamente con riferimento al divieto stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e/o dalle aree protette.

Orbene, l'art.1, comma 2 della L.R. Abruzzo 14 Dicembre 1994, n. 93 è inequivoco nell'individuare *“.....i trabucchi e il loro intorno, compreso il tratto di mare che concorre a formare il <<quadro d'insieme>>, quali beni culturali primari”*, cosicché il tratto di mare antistante i trabucchi costituisce area marina protetta in virtù di legge regionale per scopi di tutela ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 17



GIUNTA REGIONALE

del codice dell'ambiente, nella quale area sono vietate "le attività di ricerca, di prospezione e di coltivazione di idrocarburi".

Nel caso di specie la piattaforma "Ombrina 2", essendone prevista la collocazione a circa 6 Km (circa tre miglia marine) dal trabucco "Turchino" e da altri numerosi trabucchi storici della costa, interferisce sullo spettacolo (paesaggistico e visivo) dei trabucchi sul mare da qualsiasi punto di osservazione si voglia godere dei medesimo. Pertanto, la realizzazione del progetto è suscettibile di mutare oggettivamente e radicalmente l'attuale "paesaggio", incidendo sul "quadro di insieme" tutelato. Sicchè gli atti di riapertura del procedimento VIA (nota della Direzione Generale per la valutazioni ambientali n.001621 in data 11.7.2012) e l'operato della Commissione Tecnica (di cui agli atti n. 1154 del 25 Gennaio 2013 e n. 1192 del 3 Aprile 2013) risultano fondati sull'erroneo presupposto dell'applicabilità alla fattispecie della seconda parte dell'art.6, comma 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. cit., quando, invece, il progetto deve ritenersi vietato in base al disposto della prima parte della norma.

5. *Violazione del divieto assoluto dell'art.6, comma, 17, secondo periodo, D.Lgs.n.152/2006*


Deve poi segnalarsi un'ulteriore ragione per la quale la seconda parte dell'art. 6, co.17, D.Lgs. 152/2006 non può trarre applicazione.

La norma in questione, introducendo una disposizione derogatoria al generale divieto di ricerca e coltivazione di idrocarburi entro le 12 miglia marine dal litorale, codificato in funzione di sovraordinati interessi di tutela ambientale, è di stretta interpretazione ed applicazione, non potendo ammettersi la sua strumentalizzazione in chiave elusiva. Ne consegue che l'applicazione della norma transitoria suppone che prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 128/2010 non solo fosse stata presentata una istanza introduttiva di un procedimento, ma che l'istanza fosse valida perché conforme ai contenuti di legge.

Come è stato espressamente riconosciuto dalla Commissione Tecnica nel parere n. 541 del 7 Ottobre 2010 e mai contestato dalla Medoigas SpA, **all'istanza VIA presentata dalla Medoigas non risultava allegato il progetto definitivo, così come prescritto dall'art. 23, comma I del D.Lgs. n.152/2006, bensì un progetto di contenuto meramente "preliminare" (le cui gravi carenze sono state già ampiamente evidenziate sub) 2.2)**, sicché, l'istanza era invalida e per ciò solo avrebbe dovuto essere rigettata, non rispondendo l'istanza ed il progetto VIA della Medoigas ai requisiti legge.

Ne deriva che gli atti di riapertura del procedimento VIA ed i successivi pareri favorevoli della Commissione Tecnica risultano fondati sull'erroneo presupposto dell'applicabilità alla fattispecie del regime di deroga di cui al secondo periodo dell'art.6, comma 17 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. cit., quando, invece, tale norma era comunque inapplicabile.





6. Violazione della Direttiva 2010/75/UE e delle BREF di riferimento

Con il D.lgs 46/2014 lo Stato Italiano ha dato attuazione alla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (ai fini della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

In particolare l'art.7 comma 1 lett a), nel sostituire i punti 1 e 2 del art. 29 bis del D.Lgs 152/2006 stabilisce che “...Nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE o dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE.”

Riferendoci alla istanza in questione si rimarca l'assenza del la BREF di riferimento.

Da quanto si apprende, il Ministero assimila l'impianto alla BREF riferita ai "grandi impianti di combustione" localizzati anche a mare. Attualmente, infatti sul sito del MATT sono presenti - alla sezione AIA territorio: mare - sette istallazioni di cui uno è Ombrina 2.

Di seguito l'elenco

Elenco impianti (7) - Territorio: - mare - (regione)

	<u>Ragione sociale</u>	<u>Categoria attività</u>	<u>Ultima procedura</u>
Concessione di Coltivazione C.C6.EO - Complesso Produttivo Vega A e Piattaforma Vega B	Edison SpA	Altri impianti	AIA per nuovo impianto
Ombrina Mare - Concessione di coltivazione mineraria "D.30B.C. - MD"	Medoiligas Italia S.p.A.	Altri impianti	AIA per nuovo impianto
Piattaforma Barbara T2	Eni s.p.a.	Altri impianti	Prima AIA per impianto esistente
Piattaforma Barbara T2	Eni s.p.a.	Altri impianti	Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale
Piattaforma OFF SHORE "Rospo Mare B"	Edison S.p.A.	Altri impianti	AIA per nuovo impianto
Piattaforma Prezioso K	Eni s.p.a.	Altri impianti	AIA per nuovo impianto
Rigassificatore Adriatic LNG	Terminale GNL Adriatico	Altri impianti	AIA per nuovo impianto





GIUNTA REGIONALE

	s.r.l.		
--	--------	--	--

L'unico impianto di cui è presente il parere istruttorio conclusivo è il progetto "PIATTAFORMA BARBARA T2 (2012)" in cui si legge:

"Considerato infine che come già evidenziato nel Decreto AYA 2009-0001804 del 26//2009 relativo all'impianto in argomento <... non esistono linee guida nazionali o Bref comunitari per la tipologia di impianto in esame. Tuttavia, in linea generale si fa riferimento al Bref sui grandi impianti di combustione alimentati a gas naturale, seppur a rigore non applicabili in quanto le potenze delle singole apparecchiature sono inferiori a 50 MWt e inoltre queste sono finalizzate alla compressione di gas e non alla produzione di energia>".

In tutti gli impianti in questione è stato comunque effettuato il confronto con le altre BAT di settore, non solo grandi impianti di combustione, ma rifiuti, sistemi di monitoraggio ecc.

L'impianto di che trattasi, come del resto tutti gli altri impianti in elenco nel sito del Ministero, non corrisponde tuttavia alla BREF sui grandi impianti di combustione alimentati a gas naturale, in quanto, tra l'altro, non è previsto il recupero di calore.

Considerato quanto sopra si ritiene preclusa la prosecuzione dell'istruttoria della presente istanza, in quanto la specificità che la contraddistingue (calore prodotto e specificità delle emissioni, tra le quali sostanze organo clorurate da trattare), **rinviano invece ogni ulteriore decisione all'emanazione di apposito decreto, come anche previsto al comma 2 dell'art.7 del richiamato D.Lgs 46/2014.**

Si ricorda che l'installazione in questione rientra nel campo di applicazione dell'AIA ad opera dell'articolo 24 del D.L. 5/2012 con il quale sono state incluse tra le attività assoggettate ad AIA i "terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore".

Tali impianti, tra i quali quelli che hanno una potenza termica inferiore a 50MWt, sono stati di recente inseriti nella versione DRAFT 2013 delle Bref.

Pur se trattasi ancora di una bozza, dalla documentazione inviata non è possibile desumere il rispetto delle future BAT conclusions, per quanto segue:

- al paragrafo 10.4.3 sono riportate le tabelle con le BAT conclusions di riferimento.
- dalla documentazione non si evince che l'azienda indichi intenda effettuare il recupero dell'energia termica residua dei gas combustibili, a differenza di quanto indicato nella bozza di BAT conclusions e, comunque, nell'ottica di conseguire risparmio energetico.
- la ditta ha optato di produrre energia elettrica con motori diesel invece di utilizzare turbine, che sono gli impianti prevalentemente usati, secondo quanto indicato nelle MTD. **Si evidenzia che i motori sono caratterizzati da una minore efficienza rispetto alle TG.**





GIUNTA REGIONALE

- per i motori è BAT per la riduzione dell'NOx l'impiego di Lean-burn concept. **Dalla documentazione non si evince l'impiego di tale tecnologia.**

7. Rilievi critici relativi ad emissioni, acqua, gas

a) Emissioni in atmosfera

Per quanto attiene nello specifico le emissioni in atmosfera:

- I due motori hanno potenza termica complessiva di 4,6 MWt per cui sono punti di emissione da autorizzare, a differenza di quanto dichiarato dall'azienda;
- In tutti i punti di emissione non si può escludere né l'emissione di SOx né di polveri né di TOC, come invece sembra desumersi dal QRE proposto dall'azienda, che è pertanto incompleto.
- In generale, per tutti i punti di emissione, l'azienda ha erroneamente indicato VOC invece del parametro TOC.

In merito all'applicazione dei VLE il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. contiene un paragrafo specifico: allegato 1 alla parte V, parte IV, sezione 2:

- Al camino S3 sono riportati i VLE di cui al punto 2.3
- Al camino S4 sono riportati i VLE di cui al punto 2.2 . Tale camino è dotato di torcia di bypass (ES3)

Inoltre:

- Per il termo distruttore (S4) l'azienda non ha documentato se sussistono le condizioni di cui all'allegato citato (950°C per almeno 2 sec e ossigeno almeno al 6%).
- Per la torcia di emergenza (ES3) l'azienda non ha indicato l'efficienza di combustione, che deve essere pari ad almeno 99% come riportato nell'allegato citato.
- Per tutti gli altri camini, considerato che non sono presenti limiti specifici sulle BAT, non si comprende la motivazione della scelta dei limiti, non riferendosi ad alcuna norma. In alcuni casi i valori limite proposti sono molto elevati, a titolo esemplificativo per ES1 l'azienda ha indicato un valore limite TOC/VOC <1500 mg/Nm3 assolutamente spropositato.

b) Composizione dei gas utilizzati


L'azienda non ha indicato quale sia la composizione tipica del fuel gas utilizzato quale combustibile, né ha chiarito se lo stesso possa considerarsi un combustibile.

Si evidenzia a margine che l'allegato X non reca il fuel gas fra i combustibili.

L'azienda dichiara a pag. 14 dell'allegato. B18 che dopo trattamento il fuel gas meno di 20 ppmv di H2S. L'azienda non ha chiarito quale sia il tenore ammesso di acido solfidrico né ha indicato quali siano le efficienze e i criteri di dimensionamento dell'impianto CLAU.

c) Dispersione in mare di metalli





GIUNTA REGIONALE

Nel SIA a pag. 257 la ditta ha dichiarato che è previsto il rilascio di metalli (Zn, Al, indio) in mare a seguito della dissoluzione dell'anodo sacrificale. Si evidenzia pertanto il significativo impatto della scelta progettuale adottata.

Dalla documentazione progettuale, sembra evincersi che l'azienda intende raccogliere tutta l'acqua piovana, potenzialmente oleosa, proveniente dalle aree pavimentate cordolate, compresi i bacini di contenimento dei serbatoi (acque semioleose). I drenaggi aperti saranno convogliati in un serbatoio di raccolta, periodicamente svuotato per mezzo di bettolina per opportuno smaltimento a terra. L'azienda dichiara altresì che **tutti gli altri scarichi non inquinanti della piattaforma (prevalentemente acque meteoriche) verranno scaricati in mare tramite il sea-sump**, dove eventuali tracce di idrocarburi, separati dall'acqua per gravità, si accumulano in superficie. La frazione separata viene quindi raccolta mediante pompe e smaltita come rifiuto.

Non è chiaro se lo scarico in mare di tali acque avvenga previa caratterizzazione analitica delle stesse, condizione che si ritiene peraltro necessaria considerata la natura dell'attività svolta.

d) Gestione acque di strato

L'azienda intende chiedere l'autorizzazione alla reimmissione delle acque separate dall'olio in falda successivamente, prevedendo di cominciare a produrle dopo quattro anni. Si ritiene non accettabile prorogare ad una fase successiva la richiesta di autorizzazioni che devono essere comprese nell'AIA.

8. Omessa considerazione dell'esistenza di aree protette e di SIC nell'area di interesse: la necessità di una valutazione di incidenza del progetto proposto.

Si ritiene opportuno svolgere considerazioni in merito:

- a) alle aree naturali protette istituite lungo la costa;
- b) ai Siti d'importanza comunitaria (SIC) già istituiti;
- c) alla proposta di Siti d'importanza comunitaria marini.


a) Aree naturali protette.

Lungo la costa sono state istituite le seguenti aree naturali protette:

1. Torre del Cerrano (Area marina protetta, Comuni di Pineto e Silvi Marina);
2. Punta Aderci (Riserva naturale, Comune di Vasto);
3. Lecceta di Torino di Sangro (Riserva naturale, Comune di Torino di Sangro);
4. Grotta delle farfalle (Riserva naturale, Comuni di Rocca S. Giovanni e S. Vito Chietino);
5. Marina di Vasto (Riserva naturale, Comune di Vasto);
6. Punta dell'Acquabella (Riserva naturale, Comune di Ortona);
7. Ripari di Giobbe (Riserva naturale, Comune di Ortona).

L'istituzione delle aree protette comporta necessariamente il rispetto degli equilibri naturali, quindi le attività antropiche devono essere compatibili con la loro





GIUNTA REGIONALE

conservazione. Le leggi istitutive prevedono la protezione della flora e della fauna, soprattutto in questi tratti di costa abruzzese dove ancora sussistono, seppur ridotti a piccoli nuclei, residui di boschi litoranei con querceti misti e macchia mediterranea costituita da leccio (*Quercus ilex*), lentisco (*Pistacia lentiscus*), raro in Abruzzo, mirto (*Myrtus communis*) ed altre specie. Da sottolineare anche la presenza di vegetazione psammofila pioniera (protetta anche dalla L.R. n. 45/79 e ss.mm.ii.), considerata relitta in quanto limitata a piccolissime stazioni residuali sottoposte a rischio di distruzione a causa delle attività antropiche. La loro importanza naturalistica, in quanto testimonianza delle formazioni vegetazionali originarie, è enorme, sia perché costituiscono l'habitat d'elezione per la riproduzione di specie d'interesse comunitario, sia per l'eventuale ricostituzione di perduti equilibri.

Le aree protette sopra menzionate faranno parte del Parco della Costa teatina, la cui istituzione è prevista dalla Legge 23 marzo 2001, n. 93 "Disposizioni in campo ambientale" e la cui perimetrazione è in corso presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

b) Siti d'importanza comunitaria già istituiti.

Le prime cinque riserve naturali elencate nel punto precedente costituiscono anche Siti d'importanza comunitaria (SIC): alle considerazioni già svolte va aggiunta, quindi, la particolare responsabilità rivestita dagli Stati membri, e conseguentemente dalle Regioni, nei confronti della C.E. per la conservazione degli habitat e delle specie per le quali i SIC stessi sono stati individuati. **Infatti il DPR 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. stabilisce che qualsiasi piano o intervento debba essere sottoposto ad una valutazione d'incidenza che valuti gli effetti che possano ripercuotersi sul SIC, indipendentemente dalla distanza che intercorre tra la prevista localizzazione dell'intervento e lo stesso SIC.**

Inoltre, si sottolinea che l'art. 174 del trattato che istituisce la Comunità europea, al comma 2 stabilisce che la politica della Comunità in materia ambientale è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva. A questo proposito si rammenta che la Corte di Giustizia Europea, con Sentenza del 20/09/2007 (Causa C-304/05), ha stabilito che "...la valutazione dev'essere concepita in modo tale che le autorità competenti possano acquisire la certezza che un piano o un progetto non pregiudicherà l'integrità del sito di cui trattasi, dato che, quando sussiste un'incertezza quanto alla mancanza di tali effetti, le dette autorità sono tenute a negare l'autorizzazione richiesta.". E' quindi dato per acquisito il principio secondo cui un progetto, salvo casi eccezionali, possa essere realizzato solo qualora sia accertato che non produca incidenze significative, caso che non sembra essere quello in esame. Il principio di precauzione prescrive, infatti, che gli obiettivi di conservazione di Natura 2000 debbano prevalere sempre in caso d'incertezza. Nelle valutazioni occorre innanzitutto dimostrare in maniera oggettiva e documentabile che non ci saranno effetti in grado di pregiudicare l'integrità di un sito Natura 2000 o quella di una specie elencata in direttiva.

Per il SIC Torre del Cerrano valgono le considerazioni riportate nel punto successivo, tenendo presenti soprattutto i limiti del mare Adriatico che accentuerebbero pericolosamente gli effetti negativi in caso di incidente.





GIUNTA REGIONALE

c) Proposta di Siti d'importanza comunitaria marini.

Attualmente l'unico SIC che interessa, oltre al litorale, anche l'ambiente marino antistante, è quello dell'Area marina protetta della Torre del Cerrano, nei Comuni di Silvi Marina e Pineto. E' stata evidenziata inoltre, da studi e ricerche, la possibilità di istituire ancora uno o più SIC marini. Da ciò discende la necessità di valutare la possibilità che eventuali incidenti possano comprometterne l'istituzione o la conservazione. La Convenzione di Barcellona ha dato luogo al Protocollo per la tutela del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento dovuto all'esplorazione e allo sfruttamento del fondo marino e del suo sottosuolo. Gli effetti di progetti riguardanti questi aspetti devono essere valutati, quindi, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva "Habitat", tenendo conto del rumore, dello smaltimento dei rifiuti, ecc. Gli effetti del rumore prodotto durante le attività di ricerca devono essere gestiti in modo adeguato, tenendo conto della presenza di specie marine, come ad esempio i cetacei e la Tartaruga marina (*Caretta caretta*), della quale è stata accertata la nidificazione nel litorale di Roseto, per la cui distanza dalla localizzazione dell'intervento in esame vale, anche qui, la considerazione riferita ai ristretti limiti del mare Adriatico.

Per quanto sopra esposto, si sottolinea che gli eventuali effetti imputabili alla realizzazione dell'intervento, sia durante la fase di cantiere che nel corso dell'esercizio, possono essere compiutamente valutati soltanto successivamente alla redazione di uno studio per la Valutazione d'incidenza.


9. Contrasto con le strategie per la Macroregione Adriatico Ionica

La Commissione Europea il 18 giugno 2014 ha approvato la strategia della Macroregione adriatico ionica con il relativo piano di azione e di lavoro, contenente i progetti con cui sostenere concretamente la strategia. L'approvazione definitiva è prevista il prossimo 24 ottobre da parte del Consiglio europeo.

La Macroregione sarà il riferimento di gran parte delle politiche di crescita e di sicurezza nel prossimo futuro. Il semestre di Presidenza italiana della Ue sarà caratterizzato dall'avvio della prima strategia macroregionale che impegna gran parte del territorio nazionale. Della Macroregione fanno parte Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro, Albania, Grecia. In Italia le regioni interessate sono Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Umbria, **Abruzzo**, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Lombardia, Trentino Alto Adige.

La risoluzione parlamentare sulla Macroregione adriatica ionica e sulle sue strategie impegna il Governo a sostenere la promozione di una politica di *branding* unitaria condivisa dai Paesi dell'IAI, attraverso i **rispettivi Ministeri di competenza** ed enti di promozione turistica nazionale, con l'obiettivo di consolidare una immagine di **destinazione sostenibile** di qualità e di favorire il riconoscimento dell'area adriatico-ionica come unica destinazione turistica di riferimento ben visibile a livello nazionale, europeo ed internazionale;





GIUNTA REGIONALE

Il Piano di azione previsto in questa strategia potrà imprimere un nuovo impulso ai progetti in corso in questa area, promuovendo un ambiente più sostenibile, uno sviluppo economico e sociale più equilibrato, il rafforzamento delle istituzioni democratiche, **la sicurezza dell'intero bacino**, dando concretezza all'obiettivo di coesione territoriale sostenuta dal Trattato di Lisbona e agevolando le procedure di ingresso degli Stati esterni nella UE....

Il Piano d'azione è incentrato su quattro pilastri verticali (infrastrutture, ambiente, turismo, pesca ed economia del mare) e su due pilastri orizzontali (ricerca e innovazione, *capacity building*);

1. il primo riguarda le “Risorse marine/marittime” con l'obiettivo di promuovere la crescita economica sostenibile e posti di lavoro e opportunità di business nei settori della *blu-economy* e quindi l'acquacoltura, la pesca, biotecnologie blu, servizi marini e marittimi,
2. il secondo è “Connettere la regione” finalizzato a rafforzare i collegamenti
3. il terzo “**Preservare gli ecosistemi**” obiettivo il miglioramento della qualità ambientale degli ecosistemi e la tutela della biodiversità,
4. il quarto “Aumentare l'attrattività della regione” con particolare riferimento all'attrazione degli investimenti e all'internazionalizzazione punta ad aumentare l'attrattiva turistica della regione, **supportando lo sviluppo sostenibile del turismo costiero, marittimo e dell'entroterra**, a ridurre la stagionalità della domanda, limitare l'impatto ambientale e promuovere un marchio regionale comune (il piano di azione della Commissione europea dovrà essere strettamente collegato con il nuovo programma per la cooperazione territoriale della nuova programmazione 2014-2020).

Per quanto sopra, l'intervento appare in netto contrasto anche con il Piano di Azione della Macroregione Adriatico Ionica.

